

Sentenza n

Registro generale Appello Lavoro n. 823/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Monica Vitali	Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli	Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso	Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la ordinanza cronologico n.15913/2017 del Tribunale di Milano (est.Colosimo) discussa all'udienza collegiale del 02.10.2017 e promossa

da

....., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale Regina Margherita, 30

APPELLANTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 02121151001) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato in Milano Via Savarè n.1 presso l'ufficio legale distrettuale Inps

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni



PER LA PARTE APPELLANTE

- a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato alla appellante , l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2015;
- b) ordinare all'INPS, di cessare immediatamente la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di riconoscere alla ricorrente l'assegno alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani;
- c) condannare, al fine di una integrale rimozione degli effetti condannare l'INPS a pagare all'appellante la somma di €3.840,00 a titolo di assegno di natalità maturato al febbraio 2017 con interessi legali.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari

PER LA PARTE APPELLATA

In via principale respingere l'avversa impugnazione , in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto di rigetto del 12.06.2017 .

In subordine dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili le domande formulate ex adverso;

- Nel merito , respingere le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio e comunque ridurre gli importi richiesti quantomeno della metà in considerazione del pacifico superamento da parte del nucleo familiare del limite reddituale di 7000,00 euro annui.
- Spese come per legge.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.06.2017, _____ proponeva impugnazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, mediante la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso, dalla stessa presentato ai sensi dell'art. 28 d.l.gs. 150/11, 44 d. lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione) e 702 bis, c.p.c., onde sentire accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' Inps, consistita nell'aver negato alla stessa l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 legge 190/2015.



La ricorrente aveva altresì domandato che venisse conseguentemente ordinata all'Istituto la cessazione della condotta discriminatoria, con riconoscimento dell'assegno suddetto e pagamento della somma di euro 3840,00, maturato a febbraio 2017.

Il giudice di merito rileva l'erroneità del decreto di rigetto per avere il giudice ritenuto che la Direttiva UE 2011/98 non possa essere applicata al di fuori del rapporto di lavoro e che, in particolare, non possa essere applicata all'assistenza sociale omettendo qualsiasi verifica della nozione di "assistenza sociale" secondo il diritto comunitario.

Chiede pertanto la riforma dell'ordinanza e l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.

Ha resistito Inps, eccependo preliminarmente inammissibilità del ricorso diretto ad ottenere una prestazione a carattere assistenziale, per il cui accertamento doveva seguirsi il rito, anch'esso a carattere speciale e quindi inderogabile, previsto e disciplinato dagli articoli 409 e 443 e seguenti del codice di procedura civile e non quello dallo stesso prescelto, posto che, tra le fattispecie tassativamente indicate dall'articolo 2 del D. Lgs. 150/11 non compariva quella relativa alla mancata erogazione della prestazione oggetto di causa chiedendo il rigetto dell'appello, del quale contestava integralmente la fondatezza.

La causa era quindi discussa e decisa come da dispositivo in calce.

^^^^^^^^^^

L'impugnazione proposta è fondata e meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente si disattende l'eccezione di improcedibilità formulata dall'INPS ai sensi dell'art. 443, c.p.c., in virtù del quale, nella materia previdenziale, l'azione giudiziaria deve essere preceduta da ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato Provinciale istituito presso l'Inps.

Ed invero, la materia oggetto di causa esula dall'ambito di applicazione del disposto dell'art. 46 della legge 88/89, che definisce le materie in cui il Comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti determinate prestazioni.

Nel merito, si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con le sentenze n. 1003/17 e 1463/2017, con le seguenti motivazioni:

“la lamentata discriminazione appare – nel merito – sussistente nel caso di specie, posto che l'esclusione della dall'erogazione richiesta in ragione della sua nazionalità si pone in contrasto con la disciplina sovranazionale della materia.



Ed infatti, la Direttiva n. 2011/98/UE all'art. 12, prevede che:

“i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) c) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.

Il citato paragrafo 1, alle lettere b) e c), menziona:

“b) i cittadini dei paesi terzi ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...); c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”.

Il Regolamento 883/2004, al quale l'art. 12 sopra riportato fa rinvio per la definizione dei settori della *“sicurezza sociale”*, contempla sono quelli *“contributivi e non contributivi”* compresi nell'elenco di cui al primo comma del medesimo art. 3, che indica, alla lettera b), i *“trattamenti di maternità e paternità e assimilati”* e alla lettera j) le *“prestazioni familiari”*.

A quest'ultimo proposito, si osserva come l'art. 1 del Regolamento definisca quali prestazioni familiari *“tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I”*.

Alla luce delle citate disposizioni, è certamente possibile qualificare la prestazione in esame come rientrante nell'ambito della *“sicurezza sociale”* ai fini applicativi della Direttiva, in quanto *“diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove ricorrano i requisiti di reddito prescritti”* (così, condivisibilmente, Corte d'App. Brescia, sent. n. 444/2016).

A tale riguardo si osserva come la CGUE, con sentenza del 24.10.2013 causa C-177/12 abbia affermato che la qualificazione della singola prestazione ai fini in questione deve operarsi avendo riguardo ai relativi *“elementi costitutivi”* quali *“le sue finalità”* ed i *“presupposti per la sua attribuzione”*, e non già al *“fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale”*.

Nello specifico, secondo tale pronuncia, *“una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71”*, il quale contempla le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.



La norma sovranazionale, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) (quale pacificamente è l'odierna appellante) "*beneficiano dello stesso trattamento*" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, appare all'evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva.

Essa, pertanto, trova ingresso nell'ordinamento nazionale senza necessità di alcuna norma di recepimento e si colloca – per la gerarchia delle fonti normative – al di sopra della legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto.

Ne consegue che la disposizione nazionale la quale ponga lo straniero lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto al cittadino italiano riveste un'illegittima portata discriminatoria, la quale si estende agli atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni che ne fanno attuazione, quale l'INPS nel caso di specie".

La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.

La stessa trova conferma nella recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21.6.17, resa nella causa C-449/16, secondo la quale devono essere considerate quali "*prestazioni di sicurezza sociale*", le erogazioni "*attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare i carichi familiari*" (nello stesso senso, v. sent. 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C-308/14, EU:C:2016:436, punto 60).

In merito alla questione se una data prestazione rientri nelle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, La Corte – nella citata sentenza del 21.6.17 – ha rilevato che "*ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I di tale regolamento*" e che "*l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli*" (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

Su tali presupposti, la Corte ha concluso nel senso che l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13.12.2011, osta ad una normativa nazionale in base



alla quale il cittadino di un Paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'art. 2 lett. c) di tale direttiva non possa beneficiare di una prestazione rientrante nell'ambito della sicurezza sociale e volta a compensare i carichi familiari (quale, nella fattispecie oggetto della pronuncia del 21.6.17, l'assegno a favore dei nuclei familiari).

Trattasi di principio il quale, sia pure enunciato con riferimento a prestazione diversa da quella oggetto del presente giudizio, ben si attaglia anche al c.d. bonus bebè, le cui caratteristiche consentono di considerarlo – sulla base delle indicazioni formulate dalla CGUE – quale prestazione di sicurezza sociale e che costituisce certamente un contributo pubblico al bilancio familiare volto a sopperire agli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.

Sotto altro aspetto, va inoltre rilevato come l'odierno appellato abbia poi insistito anche in questa fase processuale sulla contestazione svolta in primo grado con riguardo alla prova del requisito reddituale, sostenendo l'inadeguatezza a tal fine delle mere autodichiarazioni.

Tale tesi non può essere condivisa, posto anzitutto che nessuna contestazione al riguardo è stata svolta in sede amministrativa dall'Istituto, limitatosi ad informare l'istante della carenza del diverso requisito costituito dal permesso illimitato.

Osserva in ogni caso il Collegio come detto requisito risulti dall'attestazione ISEE 2016, valida fino al 15.01.2017, prodotta dalla sub.doc.8, fascicolo di primo grado, che costituisce idoneo presupposto per l'erogazione del bonus in via amministrativa.

Lo stesso dicasi per il periodo successivo per il quale parte appellante ha prodotto attestazione ISEE valida fino al 15.01.2018 in cui trova conferma il requisito reddituale richiesto dalla legge per l'erogazione del bonus su citato

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma dell'ordinanza emessa dal TRIBUNALE di MILANO il 09.06.2017, va accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS, consistita nell'aver negato alla ricorrente, l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2015.

Per l'effetto, va ordinata all'INPS la cessazione della condotta sopra indicata, con conseguente riconoscimento di detto assegno alla ricorrente.

L'Istituto deve, pertanto, essere condannato a pagare all'appellante la somma di euro 3840,00, oltre interessi legali.

Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Le stesse vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.



PQM

In riforma dell'ordinanza n.15913/2017 del Tribunale di Milano accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS, consistita nell'aver negato alla ricorrente, l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2015; per l'effetto ordina all'INPS la cessazione della stessa, con riconoscimento di detto assegno alla ricorrente e condanna il medesimo Istituto a pagare all'appellante la somma di €.3840,00 a titolo di assegno di natalità come maturato a febbraio 2017 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna l'INPS a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi €.4800,00, oltre oneri di legge e rimborso spese generali distratte in favore dei procuratori antistatari.

Milano,02.10. 2017

Il giudice ausiliario relatore

Dr.ssa Daniela Macaluso

Il Presidente

Dr.ssa Monica Vitali

